

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 809

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del deputato ERRIGO

Norme in materia di interventi straordinari  
nel territorio nazionale

*Presentata il 14 maggio 1996*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, che consta di 24 articoli, è finalizzata a favorire l'intervento straordinario dello Stato nel Sud e nelle aree depresse del Centro e del Nord, con particolare riferimento al Polesine, in modo da realizzare lo sviluppo dei territori medesimi nel quadro dello sviluppo economico nazionale (articolo 1). L'intervento straordinario previsto dalla presente proposta di legge si articola in interventi organici consistenti nella realizzazione di opere pubbliche e di infrastrutture generali, nonché in interventi diretti a favorire l'organizzazione del territorio e dei sistemi urbani, interventi finalizzati allo sviluppo delle attività produttive, attività di assistenza tecnica e di formazione dei quadri degli enti locali.

L'articolo 2 disciplina il programma triennale degli interventi, approvato dal CIPE, su proposta del Ministro per gli

interventi straordinari di cui all'articolo 4. Tale programma stabilisce le azioni organiche di intervento, individuando le opere da realizzare ed i soggetti responsabili della sua attuazione, nonché formulando i criteri per la realizzazione degli interventi.

L'articolo 3 reca disposizioni finanziarie, trasformando l'Agenzia speciale per il Mezzogiorno in Agenzia speciale per gli interventi straordinari per l'Italia, con facoltà di contrarre, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, prestiti con la Banca europea degli investimenti.

L'articolo 4 prevede l'istituzione, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Dipartimento per le aree depresse, al quale è preposto il Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari.

L'articolo 5 disciplina la durata dell'intervento straordinario, nonché le attività e le iniziative riconducibili ad esso; regola,

altresì, il programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno ed i piani annuali di attuazione.

L'articolo 6 prevede il coordinamento dell'azione pubblica nelle aree depresse, affidato al Presidente del Consiglio dei ministri e, per sua delega, al Ministro per gli interventi straordinari.

Gli articoli 7 e 8 contengono norme relative all'Agenzia speciale per gli interventi straordinari per l'Italia, avente il compito di curare l'attuazione degli interventi promozionali e finanziari ad essa affidati dal programma triennale.

L'articolo 9 prevede il riordinamento degli enti già collegati alla cessata Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, al fine di favorire le attività e le iniziative che concorrono al conseguimento degli obiettivi del programma triennale.

L'articolo 10 prevede la conclusione di accordi di programma per la realizzazione di interventi previsti nel programma triennale che richiedono l'azione integrata di regioni, enti locali, soggetti pubblici ed amministrazioni statali.

L'articolo 11 prevede l'obbligo a carico delle aziende e degli istituti di credito di assicurare integrale parità di trattamento nei confronti dei clienti.

L'articolo 12 prevede incentivi finanziari per le attività produttive.

L'articolo 13 prevede agevolazioni concernenti l'emissione di prestiti obbligazio-

nari, mentre l'articolo 14 prevede incentivi alle iniziative industriali sostitutive.

L'articolo 15 disciplina gli incentivi per servizi reali, innovazioni tecnologiche e ricerca scientifica.

L'articolo 16 prevede la concessione da parte dell'Agenzia speciale per gli interventi straordinari per l'Italia di contributi speciali per la realizzazione di programmi ed interventi ammessi alle agevolazioni comunitarie.

Con l'articolo 17 è prevista una riduzione dei contributi agricoli unificati, a decorrere dal 1° gennaio 1997, a favore dei datori di lavoro del settore agricolo operanti nelle aree depresse.

L'articolo 18 concede la garanzia subsidiaria dello Stato nella misura del 50 per cento della garanzia prestata per il credito di esercizio dei fondi di garanzia collettiva costituiti dalle cooperative e dai consorzi di imprese industriali di piccole e medie dimensioni.

L'articolo 19 reca disposizioni concernenti il personale.

Gli articoli 20, 21, 22, 23 e 24 contengono, rispettivamente, disposizioni finali e transitorie, disposizioni finanziarie, norme sulle competenze del CIPE in materia di agevolazioni finanziarie, a favore delle unità produttive site nelle aree depresse, con particolare riferimento al Polesine, norme sulle abrogazioni e sulla data di entrata in vigore della legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## CAPO I

## DISPOSIZIONI PER IL FINANZIAMENTO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL SUD E NELLE AREE DEPRESSE DEL CENTRO E DEL NORD

## ART. 1.

*(Finalità).*

1. Scopo della presente legge è favorire l'intervento straordinario dello Stato nel Sud e nelle aree depresse del Centro e del Nord, in particolare nel Polesine, finalizzato al riequilibrio socio-economico ed allo sviluppo dei territori medesimi nel quadro dello sviluppo economico nazionale e da realizzare mediante interventi organici, straordinari e aggiuntivi, volti alla promozione, al potenziamento e allo sviluppo delle attività produttive, delle infrastrutture e dei servizi reali, al fine di garantire l'occupazione, soprattutto femminile e giovanile.

2. L'intervento straordinario di cui al comma 1 prevede:

a) interventi organici consistenti nella realizzazione di opere pubbliche e di infrastrutture generali al servizio dello sviluppo civile ed economico, nonché interventi diretti a favorire l'organizzazione del territorio e dei sistemi urbani;

b) interventi finalizzati allo sviluppo delle attività produttive, ivi comprese le incentivazioni e le attività promozionali dell'iniziativa economica, dirette a migliorare l'utilizzazione delle risorse, anche naturali, storiche ed artistiche, diffondere i servizi idonei ad accrescere l'innovazione tecnologica e la produttività, commercializzare e valorizzare la produzione, sostenere la ricerca e la sperimentazione;

c) l'attività di assistenza tecnica e di formazione dei quadri degli enti locali,

funzionale agli obiettivi della presente legge, con particolare riguardo al raggiungimento di efficienti strutture gestionali per il potenziamento del sistema delle autonomie locali.

ART. 2.

*(Programma triennale).*

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro per gli interventi straordinari di cui all'articolo 4, sentite le Commissioni parlamentari competenti, approva, per il periodo 1997-1999, il programma triennale degli interventi, con priorità alle azioni di maggior rilievo.

2. Il programma di cui al comma 1 disciplina le azioni organiche di intervento, individua le opere da realizzare, i soggetti pubblici e privati responsabili dell'attuazione del programma stesso e le modalità sostitutive nel caso di eventuali inadempimenti dei soggetti medesimi, stabilendo la quota finanziaria da assegnare ai singoli settori e formulando altresì i criteri per la realizzazione degli interventi.

3. Il CIPE, nell'approvare il programma, adotta, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari, le misure per il coordinamento delle azioni statali, regionali e locali con gli interventi straordinari nonchè con gli interventi finanziati dall'Unione europea.

4. Il Ministro per gli interventi straordinari formula le proposte di coordinamento tenendo conto anche dei programmi delle amministrazioni regionali interessate; indirizza e controlla l'attuazione del programma triennale per il puntuale conseguimento degli obiettivi programmati.

5. Il programma triennale determina la quota di risorse da destinare alla realizzazione dei progetti di sviluppo di cui al comma 2. Tale quota, che non può essere inferiore al 15 per cento dello stanziamento complessivo, è ripartita in relazione ai progetti approvati. Il programma triennale individua altresì le attività non più di competenza dell'intervento straordinario e definisce i criteri per la loro liquidazione.

6. Al fine di assicurare la coerenza della politica finanziaria dello Stato e della regione interessata con gli interventi straordinari, il Ministro per gli interventi straordinari, entro il 30 giugno di ciascun anno, trasmette ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sulla base del programma triennale, le proprie indicazioni per l'elaborazione dei progetti di bilancio annuale e pluriennale, del disegno di legge finanziaria nonché delle programmazioni di settore disciplinate da leggi di spesa pluriennale.

7. Il CIPE, entro il 15 settembre di ogni anno, adotta su proposta del Ministro per gli interventi straordinari l'aggiornamento annuale del programma triennale, nonché le conseguenti misure di coordinamento.

### ART. 3.

#### *(Disposizioni finanziarie).*

1. È autorizzato, per il triennio 1997-1999, l'apporto di lire 120.000 miliardi mediante prestito internazionale obbligazionario.

2. La somma di cui al comma 1 è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro nel periodo 1996-1998.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. L'Agenzia speciale per il Mezzogiorno, con la nuova denominazione « Agenzia speciale per gli interventi straordinari per l'Italia » (ASISpI), previa autorizzazione del Ministro del tesoro, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di interventi, può contrarre ulteriormente prestiti con la Banca europea degli investimenti (BEI), il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

5. Il controvalore in lire dei prestiti è portato a scomputo dell'autorizzazione di cui al comma 1.

## CAPO II

OBIETTIVI ED ORGANIZZAZIONE DEL  
NUOVO INTERVENTO STRAORDINARIO  
NELLE AREE DEPRESSE DELL'ITALIA

## ART. 4.

*(Dipartimento per le aree depresse).*

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Dipartimento per le aree depresse al quale è proposto il Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari, al quale è demandato, altresì, l'espletamento delle funzioni relative alla valutazione economica dei progetti da inserire nei piani annuali di attuazione.

2. All'ordinamento del Dipartimento per le aree depresse, da articolarsi in servizi, si provvede entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione parlamentare competente.

3. Il personale del Dipartimento, nel numero massimo determinato dal decreto di cui al comma 2, è composto da dipendenti comandati o collocati fuori ruolo dalle amministrazioni statali, da enti pubblici anche economici e dagli organismi dell'intervento straordinario, nonché da esperti, tenendo conto di precisi requisiti di professionalità e specializzazione anche in materia di valutazione economico-finanziaria dei progetti.

## ART. 5.

*(Intervento straordinario, programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno e piani annuali di attuazione).*

1. L'intervento straordinario e aggiuntivo nelle aree depresse ha durata novennale. Per la sua attuazione si provvede per

il periodo 1997-2005 con un apporto complessivo di lire 300 mila miliardi.

2. Le attività e le iniziative, con particolare riguardo alle produzioni sostitutive di importazioni e alle innovazioni, che concorrono al risanamento, all'ammodernamento e all'espansione dell'apparato produttivo, all'accrescimento dei livelli di produttività economica, al riequilibrio territoriale interno, alla valorizzazione delle risorse locali e al miglioramento della qualità della vita, al potenziamento e alla riqualificazione delle istituzioni locali economiche, tecnico-scientifiche e culturali, formative ed amministrative, possono rientrare nell'intervento straordinario ed essere finanziate o agevolate in esecuzione del programma triennale di sviluppo.

3. Il programma triennale di sviluppo, formulato ed approvato ai sensi e con le procedure di cui all'articolo 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, è aggiornato annualmente con le medesime procedure anche con riferimento alle disposizioni della legge finanziaria. Esso indica, tra l'altro, le attività e le iniziative da promuovere per realizzare nell'ambito degli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 1 della citata legge 1° dicembre 1983, n. 651, ed al decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775, i soggetti pubblici relativamente agli interventi di cui alla lettera *a)* e i soggetti pubblici e privati relativamente agli interventi di cui alle lettere *b)* e *c)*, le modalità sostitutive nel caso di carenza di iniziative o di inadempienza dei soggetti stessi; ripartisce le quote finanziarie da assegnare ai singoli settori con particolare riguardo alle risorse da destinare alle incentivazioni delle attività produttive, sulla base anche delle linee generali della politica industriale e delle indicazioni del piano agricolo nazionale; individua i criteri generali per lo sviluppo dell'attività promozionale e di assistenza tecnica alle imprese; formula i criteri per il finanziamento e la realizzazione dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 44 del citato testo unico.

4. Il CIPE determina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, le regioni e, su indicazione delle singole regioni, le aree particolarmente svantaggiate di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, ed al capo I della presente legge. La determinazione è compiuta sulla base di indicatori oggettivi di sottosviluppo quali, tra gli altri, il numero di forza-lavoro in cerca di occupazione e di prima occupazione e il rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente, il reddito *pro capite*, l'emigrazione e l'immigrazione extracomunitaria.

5. Al secondo comma dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, dopo le parole: « delle amministrazioni pubbliche », sono inserite le seguenti: « e delle associazioni produttive di categoria ».

6. Alla realizzazione del programma triennale si provvede mediante piani annuali di attuazione, formulati dal Ministro per gli interventi straordinari, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni, sulla base sia di progetti di sviluppo regionale inviati entro il 31 maggio al Ministro stesso sia di progetti interregionali o di interesse nazionale previsti dal programma triennale. Tali progetti indicano i riferimenti temporali, territoriali, occupazionali, i soggetti, soprattutto privati, tenuti all'attuazione e le quote finanziarie correlate ai singoli interventi secondo criteri uniformi di rappresentazione fissati dal Ministro per gli interventi straordinari, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni.

7. I piani annuali di attuazione, da approvarsi contestualmente all'aggiornamento del programma triennale:

a) specificano, nel quadro di una rigorosa valutazione tecnica e finanziaria, l'occupazione derivante dalla realizzazione delle singole opere e degli interventi infrastrutturali, precisando strumenti, tempi e modalità per la verifica dei risultati e per la individuazione di iniziative volte a rimuovere le cause di eventuali spostamenti;

b) indicano i criteri, le modalità e le procedure di esecuzione delle opere ai sensi della legislazione vigente;



c) indicano i mezzi finanziari occorrenti al fine di garantire un quadro finanziario certo nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla presente legge, per la incentivazione, la promozione e lo sviluppo delle attività produttive, precisando i settori da agevolare ai sensi della legge medesima, tenendo anche conto della programmazione e del grado di attuazione dell'erogazione degli stanziamenti previsti da parte dell'intervento ordinario;

d) individuano i soggetti che dovranno curare la gestione delle opere finanziate dalla presente legge.

8. Ai fini della formulazione del primo piano di attuazione, le regioni, nonché, per la parte riguardante progetti interregionali o di interesse nazionale, le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici economici trasmettono al Ministro per gli interventi straordinari le rispettive proposte entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. I termini e le modalità per gli adempimenti di cui al presente articolo e le procedure sostitutive in caso di carenza delle proposte suindicate, sono fissati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 6.

##### *(Coordinamento degli interventi).*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri e, per sua delega, il Ministro per gli interventi straordinari provvede a coordinare il complesso dell'azione pubblica nel Mezzogiorno e nelle aree depresse.

2. Al fine di consentire il coordinamento tra intervento straordinario ed intervento ordinario, le amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 e gli enti pubblici economici comunicano entro il 30 aprile di ogni anno

al Ministro per gli interventi straordinari e al Ministro del bilancio e della programmazione economica i programmi di intervento ordinario articolati per regioni, nonché le proposte per l'aggiornamento del programma triennale.

3. Le amministrazioni, le regioni e gli enti di cui al comma 2 comunicano semestralmente al Ministro per gli interventi straordinari e al Ministro del bilancio e della programmazione economica lo stato di attuazione degli interventi di rispettiva competenza e le richieste di stanziamenti da prevedere nella legge finanziaria e nel bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ferme restando le competenze del Ministro del tesoro previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 468.

4. Le proposte di coordinamento con l'intervento straordinario previsto al quarto e quinto comma dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, sono formulate dal Ministro per gli interventi straordinari, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni meridionali interessate.

5. Il CIPE delibera le direttive di coordinamento e dispone le misure necessarie alla loro attuazione. Il Ministro per gli interventi straordinari verifica in sede esecutiva la puntuale applicazione delle deliberazioni del CIPE e, in caso di inadempienze o ritardi delle amministrazioni pubbliche interessate, propone al Consiglio dei ministri l'adozione di misure integrative o sostitutive.

6. Sull'azione di coordinamento il Ministro riferisce annualmente al Parlamento.

#### ART. 7.

*(Agenzia speciale per gli interventi straordinari per l'Italia).*

1. All'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 concorrono l'Agenzia speciale per gli interventi straordinari per l'Italia e gli enti di cui all'articolo 9.

2. L'Agenzia, con personalità giuridica e sede in Roma, opera per l'attuazione degli interventi promozionali e finanziari ad essa affidati dal programma triennale, così come articolati dai piani annuali di attuazione di cui all'articolo 1, ed è sottoposta alle direttive e alla vigilanza del Ministro per gli interventi straordinari ai sensi della legislazione vigente.

3. Tali interventi, analiticamente indicati dai piani di attuazione, riguardano esclusivamente:

a) il finanziamento delle attività di partecipazione, assistenza e formazione svolte dagli enti di cui all'articolo 9, nonché dai soggetti pubblici e privati indicati dalla presente legge;

b) la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività economiche ai sensi della presente legge e in conformità alle direttive previste dal programma triennale;

c) il finanziamento dei progetti regionali e interregionali di interesse nazionale, assicurandone la realizzazione mediante apposite convenzioni con i soggetti indicati dal piano.

4. Il programma triennale e i piani di attuazione assegnano all'Agenzia le risorse finanziarie per l'espletamento dei suoi compiti, ivi comprese le spese di funzionamento.

5. Alla gestione dell'Agenzia è preposto un apposito Comitato composto dal presidente e da sette componenti, scelti tutti fra esperti di particolare competenza ed esperienza nominati per un triennio con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli interventi straordinari, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Per la nomina del presidente è richiesto il parere della Commissione parlamentare competente per materia, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

6. Il collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia, che dura in carica tre anni, è composto da tre membri effettivi e tre supplenti; di questi, un membro effettivo,

cui spetta la presidenza, ed uno supplente sono nominati dal presidente della Corte dei conti tra i consiglieri della Corte stessa; gli altri quattro sono nominati dal Ministro del tesoro e dal Ministro per gli interventi straordinari, ciascuno nella misura di un membro effettivo e uno supplente. I membri effettivi, se appartenenti a pubbliche amministrazioni, sono collocati fuori ruolo.

7. Il bilancio dell'Agenzia è formulato con i criteri e le modalità fissati dal Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari. Tale bilancio è sottoposto all'approvazione del Ministro per gli interventi straordinari di concerto con il Ministro del tesoro e viene presentato al Parlamento.

8. L'ordinamento dell'Agenzia, l'organizzazione e la disciplina del personale sono deliberati, previo parere della Commissione parlamentare competente, dal Comitato dell'Agenzia medesima e approvati con il decreto del Ministro per gli interventi straordinari d'intesa con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri.

#### ART. 8.

*(Completamenti, trasferimenti  
e liquidazioni).*

1. Presso l'Agenzia è costituita una gestione separata, con autonomia organizzativa e contabile, per le attività previste dal decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775. Il commissario governativo, unitamente al comitato tecnico amministrativo e al collegio dei revisori, cessa la sua attività contestualmente all'insediamento degli organi dell'Agenzia.

2. All'inizio dell'attività della predetta gestione il Ministro per gli interventi straordinari presenta al CIPE una dettagliata relazione sulle attività di completamento, di trasferimento e di liquidazione,

ai sensi del citato decreto-legge n. 581 del 1984, e della relativa legge di conversione n. 775 del 1984, deliberate del CIPE, e sullo stato di attuazione di tali deliberazioni.

3. Sulla base della relazione di cui al comma 3, il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari, delibera entro sessanta giorni:

a) le opere da trasferire, ivi comprese quelle da appaltare e da completare, agli enti competenti per legge con la indicazione dei relativi mezzi finanziari;

b) l'indicazione delle opere regionali e interregionali di interesse nazionale già previste nel piano di completamento, da realizzare nell'ambito del programma triennale;

c) le opere per le quali si rende opportuno revocare l'approvazione;

d) le opere appaltate che per lo stato finale di avanzamento dei lavori debbano essere completate, senza ulteriori estendimenti, da parte della gestione di cui al comma 1 e quindi trasferite;

e) i criteri per l'ultimazione delle attività di liquidazione.

4. Sulle deliberazioni di cui al comma 4 il Ministro riferisce al Parlamento.

5. Il CIPE, nella ripartizione annuale degli stanziamenti destinati alle regioni, assegna alle regioni meridionali ed alle aree depresse i fondi necessari per sostenere gli oneri di manutenzione e gestione delle opere trasferite e da trasferire ai sensi della presente legge. Tali assegnazioni per l'esercizio in corso integrano i trasferimenti attribuiti alle singole regioni a norma, rispettivamente, degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, per le regioni a statuto ordinario e delle corrispondenti norme per le regioni a statuto speciale, e costituiscono la base di calcolo per i trasferimenti dovuti a titolo di intervento ordinario nei successivi esercizi.

## ART. 9.

*(Enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse).*

1. Per la promozione e l'assistenza tecnica delle attività ed iniziative che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del programma triennale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari, sono adottate disposizioni, anche in deroga alla legislazione vigente in materia e, in tal caso previo parere della Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nelle aree depresse, per il riordinamento degli enti già collegati alla cessata Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno in vista del raggiungimento degli obiettivi di seguito indicati:

a) favorire la formazione di nuove iniziative economiche, nei vari settori produttivi;

b) consolidare le strutture imprenditoriali esistenti sulla base di programmi aziendali di sviluppo o di ristrutturazione;

c) fornire agli operatori locali, privati e pubblici, assistenza tecnica qualificata al fine di accrescere la produttività, introdurre nuove tecnologie e favorire la diffusione e il trasferimento dei risultati della ricerca applicata.

2. Il riordinamento degli enti predetti, che potrà prevedere modifiche nel relativo assetto organizzativo e istituzionale, sarà effettuato sulla base del programma triennale in conformità dei seguenti criteri:

a) la Società finanziaria agricola per le aree depresse d'Italia (FINADI) ha per oggetto attività di valorizzazione della produzione agricola e zootecnica, ivi comprese la prima trasformazione dei prodotti agricoli e la sperimentazione, nonché attività

concernenti la forestazione produttiva, e la pesca in acque interne e costiere;

*b)* la Società finanziaria aree depresse d'Italia (FIADI) ha per oggetto attività per la promozione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali, ivi comprese quelle atte a favorire la locazione finanziaria;

*c)* la Società finanziaria nuove iniziative per le aree depresse d'Italia (INADI) ha per oggetto attività per la promozione e lo sviluppo delle imprese turistiche e termali;

*d)* la società ITALTRADE ha per oggetto attività di commercializzazione;

*e)* il Centro di formazione e studi aree depresse d'Italia (FORAD) ha per oggetto l'attività di formazione e di aggiornamento per gli operatori pubblici e privati;

*f)* l'Istituto di assistenza allo sviluppo delle aree depresse d'Italia (IASADI) ha per oggetto l'attività di assistenza tecnica e di promozione per la localizzazione nel Mezzogiorno di nuove imprese;

*g)* disciplinare e rafforzare la struttura finanziaria anche mediante la partecipazione di pubblici economici a carattere nazionale, prevedendo la costituzione di fondi di rotazione per finalità specifiche e la possibilità di avvalersi, per la provvista di fondi all'estero ed il finanziamento delle iniziative da loro promosse, degli istituti di credito a medio termine operanti nelle aree depresse;

*h)* prevedere che le partecipazioni finanziarie siano di minoranza, abbiano carattere transitorio e siano assunte con riguardo alla validità economica delle iniziative;

*i)* promuovere e favorire l'innovazione tecnologica e la più ampia diffusione, nei territori meridionali ed in quelli depressi del Centro e del Nord, di servizi reali alle imprese di piccole e medie dimensioni operanti nei vari settori produttivi, con particolare riguardo alle imprese agricole, industriali, turistiche e artigiane, anche attraverso la costituzione di apposite so-

cietà con competenza territoriale a base regionale, alle quali possono partecipare istituti e aziende di credito, società finanziarie, nonché imprenditori singoli e associati;

*l)* favorire, con la partecipazione dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, l'allestimento di aree attrezzate per lo sviluppo industriale. Tale obiettivo è perseguito sia mediante la realizzazione e la gestione di infrastrutture, di rustici industriali, di centri e servizi commerciali, di ogni altro servizio reale alle imprese e di servizi sociali essenziali, sia attraverso la acquisizione di infrastrutture di interesse collettivo e di terreni occorrenti per gli insediamenti avvalendosi delle agevolazioni finanziarie e sulla base di criteri, modalità e procedure indicate dal programma triennale;

*m)* assicurare, direttamente o indirettamente, la promozione e l'assistenza tecnica in materia di studi di fattibilità e di programmazione economica, di progettazione di massima ed esecutiva a favore di amministrazioni regionali, enti pubblici ed enti locali, anche al fine di costituire un patrimonio progetti per le opere pubbliche;

*n)* garantire il coordinamento delle attività promozionali e dei servizi reali e finanziari;

*o)* promuovere e sostenere una più efficiente manutenzione e gestione delle opere già realizzate e di quelle finanziate ai sensi della presente legge, anche attraverso la costituzione sia di consorzi fra enti locali, con la partecipazione di enti pubblici, nazionali e regionali, sia di società a partecipazione pubblica avvalendosi anche delle strutture tecniche e del personale della cessata Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

*p)* promuovere e sostenere il potenziamento e lo sviluppo della cooperazione, anche al fine di favorire la occupazione giovanile;

*q)* promuovere la costituzione di una apposita società finanziaria per la predisposizione di progetti di investimento, spe-



cie di quelli ad alto contenuto tecnologico, e per la loro conseguente realizzazione da parte di imprese pubbliche e private, anche di natura cooperativa, alle quali essa partecipa;

r) promuovere e favorire, anche mediante la ristrutturazione organizzativa e finanziaria di organismi esistenti, la formazione di ricercatori altamente qualificati e l'esecuzione di programmi di ricerca interessanti il Mezzogiorno e le aree depresse del Centro e del Nord nei settori dell'economia agraria e dell'economia dello sviluppo, nonché la sperimentazione dell'assistenza tecnica in agricoltura in concomitanza con i programmi dell'Unione europea.

3. Alla formazione del capitale o della dotazione finanziaria di tali enti possono concorrere, oltre all'Agenzia di cui all'articolo 7, gli istituti di credito, speciale ed ordinario, le società a partecipazione statale, gli enti pubblici economici ed i soggetti privati che partecipano all'attuazione dell'intervento straordinario.

4. Il Ministro per gli interventi straordinari presenta annualmente alla Commissione parlamentare competente per materia una relazione sull'attività svolta dagli enti predetti in attuazione del programma triennale, sulla base dei rendiconti di esercizio presentati dagli enti stessi.

#### ART. 10.

*(Accordi di programma).*

1. Per gli interventi previsti nel programma triennale che richiedono, per la completa attuazione, l'iniziativa integrata e coordinata di regioni, enti locali ed altri soggetti pubblici e amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, il Ministro per gli interventi straordinari e i soggetti interessati promuovono la conclusione fra di essi di un accordo di programma che attui il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza e, fra l'altro, ne determini i tempi, le modalità e il finanziamento stabilendo, altresì, i destinatari della gestione, che può essere affidata a consorzi a tal fine costituiti.

2. L'accordo prevede altresì procedimenti di arbitrato rituale e interventi surrogatori nei confronti di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. L'accordo è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari. Il decreto e l'accordo sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'accordo approvato produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando, per quanto occorra, la conseguente variazione degli strumenti urbanistici e sostituendo, relativamente ai partecipanti, l'accertamento di conformità e le intese di cui al citato articolo 81, nonché le concessioni edilizie. La variazione degli strumenti urbanistici e la sostituzione della concessione edilizia non si producono senza il consenso del comune interessato nel caso in cui esso non abbia aderito all'accordo.

4. Il Ministro per gli interventi straordinari vigila sulla esecuzione dell'accordo di programma e, in caso di inadempienza dei soggetti partecipanti e di mancata attuazione delle procedure sostitutive di cui al comma 2 del presente articolo, promuove la revoca parziale o totale del finanziamento.

5. Per gli accordi di programma relativi a progetti che riguardino esclusivamente le regioni a statuto speciale, i compiti del Ministro per gli interventi straordinari sono esercitati dai presidenti delle regioni, d'intesa con il Ministro stesso, in relazione alle funzioni attribuite, rispettivamente, dall'articolo 20 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e dall'articolo 47 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

#### ART. 11.

*(Uniformità del trattamento praticato da aziende ed istituti di credito).*

1. Le aziende e gli istituti di credito, salve le disposizioni della presente legge,

debbono praticare, in tutte le proprie sedi principali e secondarie, filiali, agenzie e dipendenze, per ciascun tipo di operazione bancaria, principale o accessoria, tassi e condizioni uniformi, assicurando integrale parità di trattamento nei confronti dei clienti della stessa azienda o istituto, a parità di condizioni soggettive dei clienti, ma esclusa, in ogni caso, la rilevanza della loro località di insediamento o della loro sfera di operatività territoriale.

ART. 12.

*(Incentivi finanziari per le attività produttive).*

1. Il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari, di intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina, nell'ambito della politica industriale nazionale, gli specifici obiettivi di riequilibrio territoriale e di sviluppo dei territori meridionali e delle aree depresse del Centro e del Nord, di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, adottando a tal fine le misure per il coordinamento delle attività delle amministrazioni pubbliche in materia di agevolazioni al settore industriale e tenendo conto dei seguenti obiettivi:

a) ammodernare, qualificare ed accrescere l'apparato produttivo industriale;

b) dotare il sistema delle imprese ed il territorio di una moderna ed efficiente rete di servizi, nonché di centri di ricerca;

c) contenere i consumi energetici e sviluppare la produzione di energie derivanti da fonti energetiche alternative;

d) favorire l'occupazione.

2. Per i fini e con le modalità di cui al comma 1 il CIPE provvede:

a) a coordinare le agevolazioni previste dalla presente legge e quelle previste da altre norme statali, regionali e comu-

nitarie anche mediante la fissazione di criteri per il cumulo delle agevolazioni concedibili, prevedendo in ogni caso che l'insieme delle agevolazioni, ivi comprese quelle di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, per le iniziative volte a sviluppare la produzione di energie derivanti da fonti energetiche alternative, non possa superare il 75 per cento del costo dell'investimento ammesso a contributo;

*b)* a fissare criteri per il finanziamento agevolato concedibile dal fondo di rotazione per la innovazione tecnologica e la ricerca;

*c)* ad impartire le direttive alle amministrazioni pubbliche per garantire congrue quote di commesse di forniture e lavorazioni in favore delle iniziative meridionali.

3. Il piano annuale di attuazione indica criteri, modalità e procedure, in conformità alle norme del presente articolo, per la concessione delle agevolazioni industriali, con particolare riguardo:

*a)* ai settori produttivi agevolabili;

*b)* ai servizi reali, destinati al sostegno delle attività produttive da ammettere alle agevolazioni;

*c)* all'articolazione e graduazione, nell'ambito delle misure massime, delle agevolazioni industriali compresa l'eventuale loro sospensione ed esclusione;

*d)* alla delimitazione delle aree caratterizzate da gravi fenomeni di disoccupazione nelle quali sono concedibili gli incentivi alle iniziative industriali sostitutive;

*e)* all'aggiornamento degli scaglioni di investimento ai fini della concessione del contributo in conto capitale e del limite del finanziamento a tasso agevolato sulla base del deflattore degli investimenti lordi riportati nella «Relazione generale sulla situazione economica del Paese».

4. I finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative industriali di cui all'articolo 63 e i contributi in conto capitale di cui all'ar-

articolo 69 del citato testo unico sono concessi alle imprese operanti nei vari settori produttivi indicati dal CIPE in attuazione del programma triennale.

5. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono applicabili anche alle iniziative di ristrutturazione e di riconversione.

6. Tra le spese ammissibili alle agevolazioni sono comprese quelle relative all'acquisto di brevetti e di licenze concernenti nuove tecnologie di prodotti e di processi produttivi, nonché quelle destinate all'impianto di uffici e alla creazione di una rete distributiva, anche se comuni a più imprese e anche se realizzati all'estero, purché riferite alla commercializzazione di beni prodotti nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del Centro e del Nord.

7. Sugli investimenti fissi di cui all'articolo 69 del citato testo unico, di importo fino a lire 10 miliardi, può essere concesso un contributo in conto capitale fino al 40 per cento.

8. Il limite di 30 miliardi di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 63 del citato testo unico, e successive modificazioni, è soppresso.

9. Il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese sui finanziamenti agevolati è fissato, per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a 10 miliardi di lire, al 36 per cento del tasso di riferimento.

10. Il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolazione e alla graduazione, nell'ambito delle misure massime, delle agevolazioni previste dagli articoli 63 e 69 del citato testo unico sulla base delle condizioni di sviluppo industriale riscontrabili a livello dell'area meridionale, tenendo conto degli indici di disoccupazione, di emigrazione e del reddito *pro capite*.

11. Alla concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del citato testo unico si provvede avvalendosi, per l'istruttoria e l'erogazione delle agevolazioni stesse, degli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nelle aree depresse sulla base di apposite convenzioni.

Le disposizioni riguardanti il parere di conformità previsto dall'articolo 72 del citato testo unico e l'autorizzazione per la localizzazione, nei territori meridionali e nelle aree depresse del Centro e del Nord degli impianti industriali, prevista dall'articolo 3, del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 1976, n. 350, sono soppresse.

12. L'anticipazione del contributo in conto capitale, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1992, n. 546, è estesa a tutte le aree depresse; tale anticipazione, nonché la concessione provvisoria di cui allo stesso articolo 1, sono estese ai centri di ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 70 del citato testo unico.

13. La locazione finanziaria disciplinata dal primo comma dell'articolo 83 del citato testo unico, da estendersi anche agli impianti commerciali e di servizi indicati nel presente articolo ed ai centri di ricerca di cui all'articolo 70 dello stesso testo unico, può essere esercitata anche dalle altre società iscritte in un albo speciale con le modalità fissate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

14. Le funzioni amministrative statali connesse alla concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del citato testo unico a favore delle iniziative di cui al comma 4 del presente articolo promosse dopo l'entrata in vigore della presente legge dalle imprese artigiane che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a due miliardi di lire, sono delegate alle regioni competenti per territorio, che si avvalgono, per l'istruttoria e per l'erogazione delle agevolazioni stesse, degli istituti di credito a medio termine, sulla base di apposite convenzioni. I relativi oneri finanziari gravano sugli stanziamenti di cui alla presente legge con modalità da stabilire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari.

15. Gli interventi finanziari della Cassa per il credito alle imprese artigiane sono

estesi alle operazioni previste dal comma 14 per l'intero importo e per tutta la durata del credito agevolato e possono essere effettuati anche con apporti di disponibilità finanziarie da impiegare ai sensi dell'articolo 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, con l'intermediazione e la garanzia degli istituti e aziende di credito autorizzati.

16. Alle iniziative industriali, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stata presentata domanda di agevolazioni finanziarie, ma non sia stato ancora emanato il provvedimento di concessione di tali agevolazioni, è data facoltà di optare per le nuove agevolazioni entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana delle delibere del CIPE previste dal presente articolo.

17. Le agevolazioni alle iniziative di cui al comma 14 del presente articolo sono concesse in attuazione del programma triennale ed in coerenza con i progetti di sviluppo che siano stati adottati dalle regioni interessate.

18. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo deve tra l'altro contenere la normativa di revoca totale o parziale delle agevolazioni stesse nel caso in cui l'iniziativa non sia stata realizzata alle condizioni stabilite.

19. Il Ministro per gli interventi straordinari, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette alla Commissione parlamentare competente per materia una relazione illustrativa sulle agevolazioni concesse, sulle domande non ancora definite e su quelle non accolte.

20. All'articolo 11 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, le parole: « per le quali sia già stato emanato il decreto di concessione dei contributi previsti », sono sostituite, con effetto dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione, dalle seguenti: « per le quali sia già stato emanato il decreto di approvazione del piano di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione ai fini della concessione dei contributi previsti ».

21. Le disposizioni concernenti la locazione finanziaria di attività industriali di cui all'articolo 83 del citato testo unico, comprese le agevolazioni concedibili agli utenti del servizio, sono estese, altresì, alle macchine, apparecchiature ed attrezzature comunque utilizzabili nell'ambito delle aziende agricole e zootecniche o negli impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

22. A valere sul fondo previsto dall'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, ai centri commerciali all'ingrosso ubicati nei territori di cui alla presente legge sono concesse anche le agevolazioni previste per le imprese industriali dagli articoli 60, 61 e 69 del citato testo unico, e successive modificazioni. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente comma si applicano i criteri, le modalità e le procedure previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni. Le agevolazioni previste dal presente comma possono essere concesse anche alle altre iniziative commerciali.

#### ART. 13.

*(Agevolazioni concernenti l'emissione di prestiti obbligazionari).*

1. Sui prestiti obbligazionari emessi per il finanziamento di attività produttive e di infrastrutture nelle aree depresse dagli istituti di credito a medio termine, il Ministro del tesoro, a valere sugli stanziamenti di cui alla presente legge, può concedere un contributo, a decorrere dall'effettiva erogazione dei finanziamenti, fino alla misura massima pari alla differenza fra il tasso di inflazione previsto dalla « Relazione previsionale e programmatica » e il costo effettivo della collocazione delle obbligazioni sul mercato.

2. Nelle operazioni di impiego a medio termine della provvista ricavata dai prestiti obbligazionari di cui al comma 1, gli istituti praticano un tasso effettivo ridotto in misura percentuale pari al contributo ottenuto sulle disponibilità di cui alla presente legge.



3. Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le direttive concernenti le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Gli istituti di credito a medio termine sono abilitati a finanziare le iniziative di cui alla presente legge per la parte non coperta dai finanziamenti dell'Agenzia.

#### ART. 14.

*(Incentivi alle iniziative industriali sostitutive).*

1. Nelle aree depresse delimitate dal CIPE, anche su proposta regionale, e caratterizzate da gravi fenomeni di disoccupazione derivanti da specifici casi di crisi di settori industriali, alle iniziative industriali sostitutive, per le quali sia presentata la domanda di agevolazioni previste dall'articolo 9 e siano stati avviati a realizzazione i relativi investimenti entro dodici mesi dalla suddetta delibera del CIPE, il tasso di interesse sui finanziamenti agevolati è applicato nella misura del 36 per cento del tasso di riferimento, a prescindere dall'ammontare degli investimenti fissi.

2. Ai fini della determinazione delle agevolazioni finanziarie gli investimenti relativi a dette iniziative, ancorché queste siano promosse dal medesimo gruppo e realizzate nella medesima area aziendale, vanno valutati autonomamente.

#### ART. 15.

*(Incentivi per servizi reali, innovazioni tecnologiche e ricerca scientifica).*

1. Il CIPE provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari, alla determinazione dei servizi destinati al sostegno delle attività produttive riconoscendo alle imprese meridionali che li forniscono le agevolazioni di cui all'articolo 83, undicesimo

comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o, in alternativa, le agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 dello stesso testo unico, limitatamente ai macchinari e alle attrezzature, nonché lo sgravio degli oneri sociali di cui all'articolo 59 del richiamato testo unico e successive modificazioni.

2. Alle piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi ed alle imprese agricole ed artigiane, anche in forma associata, localizzate nei territori meridionali e nelle aree depresse del Centro e del Nord che acquisiscano i predetti servizi, è riconosciuto un contributo nella misura del 50 per cento delle spese documentate, entro il limite massimo di lire 500 milioni annui, sulla base dei criteri e delle modalità fissati dal Ministro per gli interventi straordinari. Il predetto contributo è elevato al 70 per cento per le imprese agricole costituite in consorzi o in forma associata, anche per le attività di supporto all'agricoltura indicate dal CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari. Il contributo è elevato, altresì, al 75 per cento se i servizi sono forniti da imprese localizzate nelle aree depresse.

3. Alla concessione dei contributi si provvede avvalendosi, per l'istruttoria e l'erogazione, degli istituti di credito a medio termine.

4. È istituito, presso ciascun istituto di credito a medio termine abilitato ad operare nelle aree depresse, un fondo di rotazione a gestione separata destinato alla concessione di mutui a tasso agevolato a favore delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane ed agricole, per l'acquisto di macchinari ed attrezzature produttive ad alto contenuto tecnologico, per lo sviluppo di programmi di ricerca applicata, per il sostegno di investimenti rivolti all'avvio di nuove tecnologie finalizzate a nuovi prodotti o processi produttivi e per il finanziamento di progetti di innovazione organizzativa, commerciale, tecnica, manageriale e di progetti volti ad un uso più razionale dell'energia e delle materie prime.

5. La dotazione iniziale di ciascun fondo, i criteri, le modalità e i tassi di interesse da applicare sono determinati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari, di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Le agevolazioni creditizie di cui al comma 4 sono cumulabili con gli incentivi previsti da altre leggi nazionali, comunitarie e regionali, nei limiti della spesa occorrente per la realizzazione degli investimenti indicati nel comma medesimo.

7. Ai singoli fondi di rotazione affluiscono, con i criteri e le modalità di cui al comma 5, anche le risorse riservate al Mezzogiorno dalle leggi 25 ottobre 1968 n. 1089, e successive modificazioni, 17 febbraio 1982, n. 46, e 14 ottobre 1974, n. 652, che non risultano alla fine di ogni esercizio utilizzate dagli imprenditori.

8. Il limite di venticinque ricercatori di cui all'articolo 70, terzo comma, del citato testo unico, nonché il vincolo di quindici anni relativo alla destinazione degli immobili di cui all'articolo 70, quarto comma, lettera *b*), dello stesso testo unico, sono ridotti rispettivamente a quindici ricercatori ed a dieci anni.

9. Ai centri di ricerca scientifica di cui al terzo comma dell'articolo 70 del citato testo unico, è riconosciuta la maggiorazione del contributo in conto capitale di cui al quarto comma dell'articolo 69 dello stesso testo unico.

10. Per le iniziative ammesse alle agevolazioni del fondo speciale di rotazione per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che vengono realizzate nei territori meridionali, il tasso di interesse da applicarsi al finanziamento previsto dall'articolo 15 della citata legge 17 febbraio 1982, n. 46, è pari al 36 per cento del tasso di riferimento relativamente al periodo di ammortamento del mutuo.

11. Il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7, terzo comma, della citata legge 17 febbraio 1982 n. 46, è integrato da un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari.

12. Le agevolazioni finanziarie previste dall'articolo 9 e dal presente articolo sono cumulabili con quelle concesse da organismi comunitari, nel limite del 75 per cento delle spese previste per la realizzazione del programma di investimenti. Ad evitare il superamento di tale limite si procede all'adeguata riduzione delle agevolazioni previste dalla presente legge.

13. Ai consorzi e alle società consortili di ricerca ubicati nei territori meridionali e nelle aree depresse del Centro e del Nord possono essere concesse le agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo, nonché contributi nella misura dell'80 per cento sia per l'adeguamento e l'ammodernamento funzionale degli impianti e delle attrezzature sia per la realizzazione dei progetti di ricerca finalizzati all'espansione e alla qualificazione dell'apparato produttivo del Mezzogiorno e nelle aree depresse del Centro e del Nord. I criteri e le modalità per la concessione dei predetti contributi sono fissati dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari, di concerto con il Ministro della ricerca scientifica e tecnologica.

#### ART. 16.

*(Contributi speciali per interventi ammessi alle agevolazioni comunitarie).*

1. Per la realizzazione di programmi e di interventi ammessi alle agevolazioni dell'Unione europea è autorizzata, a favore delle regioni meridionali e delle aree depresse del Centro e del Nord, la concessione da parte dell'Agenzia di cui all'articolo 7, di contributi speciali sulla base di criteri e modalità fissati nel programma triennale di cui all'articolo 5.

#### ART. 17.

*(Riduzione dei contributi agricoli unificati e agevolazioni fiscali).*

1. Per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 1997, è concessa ai datori di lavoro del settore agricolo ope-

ranti nelle aree depresse la riduzione del 60 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente così come determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie.

2. Ai relativi oneri si provvede con i fondi di cui alla presente legge, con i criteri e le modalità fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e del lavoro e della previdenza sociale.

3. Nei territori di cui al comma 1, le disposizioni relative alla riduzione dell'IVA, previste dall'articolo 18 della legge 12 agosto 1977, n. 675, si applicano per un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'esenzione dall'ILOR sugli utili reinvestiti di cui agli articoli 102, 121 e 129, secondo comma, del citato testo unico è elevata al 100 per cento degli utili dichiarati e il limite del 50 per cento, previsto per l'applicazione dell'esenzione in via provvisoria dal quinto comma dell'articolo 102, è elevato al 100 per cento.

5. Per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori di cui al comma 1, è prevista l'esenzione decennale totale.

6. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4 e 5 fanno carico ai fondi di cui alla presente legge con i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

#### ART. 18.

*(Garanzia sussidiaria e integrativa a favore dei fondi di garanzia collettiva).*

1. È concessa la garanzia sussidiaria dello Stato nella misura del 50 per cento della garanzia prestata per il credito di esercizio dai fondi di garanzia collettiva costituiti dalle cooperative e dai consorzi di imprese industriali di piccole e medie dimensioni.

2. Le somme accantonate dalle cooperative e dai consorzi per la costituzione del fondo di garanzia a fronte di eventuali insolvenze sono deducibili dall'ammontare complessivo del reddito con le modalità ed entro i limiti previsti dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

3. La garanzia del fondo di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è estesa a quella prestata per il credito di esercizio dai fondi di garanzia collettiva costituiti dalle cooperative e dai consorzi di imprese industriali di piccole e medie dimensioni, operanti nei territori meridionali.

4. La garanzia del fondo di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è di natura integrativa e può essere accordata dal Mediocredito centrale sino all'80 per cento dell'ammontare del credito garantito dai fondi di garanzia collettiva di cui sopra, su richiesta dei medesimi o dei soggetti interessati.

5. I criteri, le modalità ed i limiti per la concessione della garanzia sussidiaria e di quella integrativa, di cui al presente articolo, sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 5 del presente articolo gravano sui fondi di cui alla presente legge.

#### ART. 19.

*(Disposizioni riguardanti il personale).*

1. Il personale già in servizio alla data del 30 luglio 1996 e quello utilizzato successivamente con convenzione o contratto a termine dall'Ufficio speciale per la ricostruzione, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, è ammesso a corsi di qualificazione e di aggiornamento, sulla base di criteri e modalità fissati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari. Al termine dei predetti corsi il personale stesso verrà sottoposto a prove selettive ai

fini di un suo eventuale inserimento nei ruoli degli organismi dell'intervento straordinario, nei quali sono altresì inseriti i vincitori dei concorsi già espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al momento della definizione della pianta organica dell'Agenzia di cui all'articolo 7, il personale di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775, nonché quello di cui al comma 1, non utilizzato ai sensi del medesimo articolo 2-bis, è trasferito in apposito ruolo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sempre ai fini della utilizzazione prevista dal predetto articolo. Il personale conserva il complessivo trattamento economico e di quiescenza in godimento all'atto del trasferimento ed è trasferito con l'anzianità di servizio maturata e con funzioni corrispondenti a quelle svolte.

#### ART. 20.

*(Disposizioni finali e transitorie).*

1. Le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le successive modificazioni e le altre leggi riguardanti i territori meridionali, ed ora anche quelli riguardanti aree depresse contenenti l'indicazione del termine 31 dicembre 1980 prorogato, da ultimo, con il decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775, fino al 31 ottobre 1985, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003, con l'eccezione del primo comma dell'articolo 20 del citato testo unico, relativo alla cessata Agenzia per il mezzogiorno.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, ove compatibili e per tutte le aree depresse, le norme del testo unico medesimo, le modificazioni ed integrazioni e le altre leggi riguardanti i territori meridionali.

3. Il Governo della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare competente

per materia, è autorizzato a procedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla compilazione di un nuovo testo unico, mediante l'inserimento di tutte le disposizioni al momento vigenti in materia di interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle aree depresse, apportandovi le modifiche necessarie al loro coordinamento.

4. L'Agenzia di cui all'articolo 7, previa autorizzazione del Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari per il finanziamento di iniziative di sua competenza, può contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti (BEI) e con gli istituti di credito a medio termine che sono a tal fine abilitati alla provvista all'estero, il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti è portato a scomputo delle assegnazioni a disposizione dell'Agenzia stessa.

5. Sui prestiti contratti all'estero degli istituti di credito a medio termine per il finanziamento delle imprese localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico, è concessa la garanzia dello Stato per le variazioni intervenute sul tasso di cambio eccedente il 5 per cento, secondo modalità che saranno fissate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Ministro per gli interventi straordinari.

6. A decorrere dall'anno finanziario 1997, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri, nonché delle aziende ed amministrazioni autonome anche con personalità giuridica, sono elencati, secondo la classificazione economico-funzionale, i capitoli di spesa ai quali si applica la riserva percentuale minima di cui all'articolo 107 del citato testo unico, nonché i capitoli di spesa per i quali è prevista una riserva percentuale diversa. I conseguenti importi definitivi sono determinati con successivo decreto del Ministro del tesoro, che viene allegato alla



legge concernente l'assestamento del bilancio dello Stato e delle aziende autonome.

7. Le somme in conto capitale stanziare nei capitoli individuati ai sensi del comma 6, decorsi i termini di mantenimento in bilancio, stabiliti dall'articolo 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono devolute, con decreto del Ministro del tesoro, come ulteriore apporto destinato all'intervento straordinario nelle aree depresse.

8. Al rendiconto generale dello Stato è allegato un quadro riepilogativo, redatto dal Ministro del tesoro, contenente la dimostrazione del rispetto, da parte delle amministrazioni interessate, dell'obbligo della riserva di cui al presente articolo, nonché l'illustrazione delle modalità con le quali ha operato la riserva medesima, con riferimento sia agli stanziamenti di competenza sia all'effetto della devoluzione disciplinata nel comma 7.

9. L'Agenzia di cui all'articolo 7 subentra nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo alla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, quali esistenti nella gestione liquidatoria, nonché nella gestione del Commissario del Governo, alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese sia la partecipazione al fondo di dotazione dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS e al capitale delle società finanziarie FINADI, FIADI, INADI e ITALTRADE, sia le quote di associazione allo IASADI, al FORAD e alla SVIMEZ, che vengono trasferite a titolo gratuito. I rapporti giuridici strumentali e comunque connessi alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 5 sono soggetti alla speciale disciplina prevista da tale articolo.

10. Il contributo annuale alla SVIMEZ previsto dall'articolo 170 del citato testo unico è elevato a tre miliardi di lire, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione della presente legge.

11. È autorizzata per un triennio la concessione a favore delle imprese ubicate in Sardegna, a carico dei fondi di cui alla presente legge, di un contributo nella misura massima del 30 per cento sulle tariffe

di trasporto ferroviario, marittimo e aereo delle materie prime, semilavorati, impianti e macchinari destinati alle imprese industriali localizzate in Sardegna.

12. Lo stesso contributo è concesso per il trasporto verso il restante territorio nazionale dei beni e prodotti finiti provenienti da imprese ubicate in Sardegna. Le modalità, le condizioni e le procedure per l'applicazione delle predette agevolazioni tariffarie sono determinate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti e della navigazione.

13. A valere sui fondi di cui alla presente legge, sono accordate tariffe ferroviarie di favore al trasporto di prodotti agricoli sulla base delle direttive del programma triennale e nella misura, con i criteri e le modalità fissati dai Ministri dei trasporti e della navigazione e delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli interventi straordinari.

14. Il CIPE, in sede di esame e di valutazione dei programmi di investimenti relativi ad iniziative industriali ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico, impartisce apposite direttive alle amministrazioni pubbliche per garantire congrue quote di commesse di forniture e lavorazioni, a prezzi di mercato, in favore delle iniziative medesime.

15. Le imprese che comunque eseguono opere pubbliche finanziate con fondi dell'intervento straordinario, hanno l'obbligo di fornirsi da imprese aventi sede ed operanti nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico e al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge per una quota pari ad almeno il 50 per cento, sia del materiale occorrente per l'espletamento dell'appalto, in esso compresi i semilavorati, le parti staccate e gli accessori, sia delle attrezzature necessarie alla esecuzione delle opere.

16. L'obbligo della riserva di forniture e lavorazioni, di cui all'articolo 113, primo comma, del citato testo unico, è esteso a tutte le amministrazioni pubbliche, alle re-

gioni, alle province, ai comuni, alle comunità, alle unità sanitarie locali, alle comunità montane, a società ed enti a partecipazione statale, alle università, agli enti ospedalieri autonomi.

17. Tali enti, aziende ed amministrazioni hanno l'obbligo di fornirsi, per una quota pari ad almeno il 30 per cento del materiale occorrente, da imprese industriali, agricole ed artigiane, aventi stabilimenti ed impianti fissi ubicati nei territori delle aree depresse, nei quali sia eseguita lavorazione, anche parziale, dei prodotti richiesti.

18. Contestualmente alla costituzione del Dipartimento previsto dall'articolo 4 della presente legge è soppressa la segreteria di cui all'articolo 11 del citato testo unico.

19. Fino all'avvio dell'attività dell'Agenzia in conformità all'assetto organizzativo e funzionale conseguente alla emanazione dei provvedimenti di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 7 e per l'attuazione dell'articolo 8, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775.

#### ART. 21.

##### *(Disposizioni finanziarie).*

1. L'apporto di lire 300.000 miliardi di cui all'articolo 5 della presente legge è comprensivo della quota occorrente allo sgravio contributivo previsto dall'articolo 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, fino alla concorrenza massima di 100.000 miliardi. Del predetto apporto la quota relativa al quadriennio 1997-2000 è determinata in lire 150.000 miliardi, comprensivi, per ciascuno degli anni 1997 e 1998, dell'assegnazione annua di lire 15.000 miliardi disposta in variazione per i medesimi anni dall'articolo 4, primo comma, della legge 1° dicembre 1983, n. 651, nonché

dell'importo di lire 1.200 miliardi a copertura degli oneri derivanti dalla attuazione, a titolo di anticipazione nell'anno 1996, degli interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno e delle aree depresse diretti ad incrementare l'occupazione femminile e giovanile per il triennio 1997-1999 e dell'importo di lire 6.000 miliardi per l'anno 1998 e di lire 6.000 miliardi per l'anno 1999 in deroga al decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1985, n. 155, ed al differimento a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1997 degli sgravi contributivi di cui all'articolo 59 del predetto testo unico. La maggiore somma è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro nel periodo 1997-1999 in aggiunta alle somme già stanziata ai sensi delle precedenti disposizioni legislative riguardanti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno che viene esteso anche alle aree depresse.

2. Le somme di cui al comma 1, al netto di quelle relative allo sgravio contributivo, affluiscono in un apposito conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato per essere utilizzate, negli importi stabiliti con il Ministro per gli interventi straordinari, in conformità a quanto stabilito dal programma triennale e dai successivi piani annuali.

3. La facoltà di assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, prevista dall'articolo 25 del citato testo unico, è riferita esclusivamente agli importi relativi agli anni finanziari considerati dal programma triennale approvato dal CIPE.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 22.

*(Competenze del CIPE).*

1. Il CIPE entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge delibera sulle agevolazioni finanziarie e sull'ammissibilità ai contributi di cui alla

presente legge a favore di tutte le unità produttive esclusivamente della piccola e media imprenditoria site nei territori del Mezzogiorno e delle aree depresse d'Italia, e in particolare nel Polesine.

ART. 23.

*(Abrogazioni).*

1. Gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 1° marzo 1986, n. 64, sono abrogati.

ART. 24.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

